

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	4
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	3
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	3	Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877) ..	4
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 4	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	4
		D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
		Proposta e disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Senatore Filetti: Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3641)	5
		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	5, 8

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1989

	PAG.		PAG.
Paganelli Ettore, <i>Relatore</i>	5	Nicotra Benedetto Vincenzo, <i>Relatore</i>	8
Disegno di legge (Rinvio):		Sui lavori della Commissione:	
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (<i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1707-B)	8	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	10
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	8	Alagna Egidio	9
		Bargone Antonio	9
		Fracchia Bruno	10
		Nicotra Benedetto Vincenzo	8
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	9

La seduta comincia alla 9,35.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione dal disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misura di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di

disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Prima di passare all'esame dell'articolato dei progetti di legge in discussione, vorrei far presente che la Commissione ambiente ha iscritto all'ordine del giorno dei propri lavori, in sede referente, la proposta di legge n. 2374 di iniziativa dei deputati Ferrarini ed altri, concernente « Norme per regolamentare l'affidamento in subappalto delle opere scorporabili negli appalti pubblici ».

A mio avviso, tale provvedimento, attualmente all'esame di un Comitato ristretto, ha una stretta attinenza con alcuni aspetti trattati dai progetti di legge al nostro esame, in quanto, all'articolo 3, si propone di modificare l'articolo 21 della legge n. 646 del 1982, che disciplina i subappalti in materia di opere pubbliche.

Pertanto, pur non negando la competenza primaria della VIII Commissione nella disciplina generale degli appalti, vorrei far rilevare al presidente, ai colleghi e al rappresentante del Governo il fatto che due Commissioni parlamentari stanno affrontando contestualmente, l'una in sede referente, l'altra in sede legislativa, una tematica di grande rilevanza in ordine alla revisione della legislazione antimafia.

Nell'evidenziare tale problema, desidero anche sollecitare, da parte della presidenza, le opportune iniziative da intraprendere sul piano procedurale e su quello politico. In particolare, chiedo che la Commissione ambiente sospenda i pro-

pri lavori su tale materia oppure che si instauri un confronto tra la stessa Commissione ambiente e la Commissione giustizia.

In caso contrario, potrebbe verificarsi una situazione molto delicata, in cui la nostra Commissione propone una nuova formulazione dell'articolo 21 della legge Rognoni-La Torre e, contemporaneamente, la Commissione ambiente ne propone una diversa definizione.

Pertanto, anche al fine di non sollevare conflitti di competenza, sarebbe auspicabile un intervento della Presidenza della Camera, in sede politica o di coordinamento, nonché una contemporanea iniziativa in tal senso da parte del presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole ~~Pedrazzi Cipolla per aver sollevato~~ una questione tanto rilevante, vorrei assicurare i colleghi che darò disposizioni agli uffici affinché venga individuata l'area dell'eventuale sovrapposizione di competenze e, nello stesso tempo, mi metterò in contatto con l'onorevole Botta, presidente della Commissione ambiente, e, se necessario, con la Presidenza della Camera, affinché si possa ovviare all'inconveniente segnalato dalla collega Pedrazzi Cipolla.

Avverto, inoltre, che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge n. 3325-ter; pertanto, chiedo ai commissari ed al relatore di pronunciarsi sull'ulteriore *iter* del provvedimento.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Ricordo che la Commissione mi ha dato mandato di procedere, prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, ad una serie di incontri informali con le parti politiche e con il Governo al fine di individuare una linea di intervento comune. Ho già proceduto ad un incontro con l'ufficio dell'Alto commissariato per la lotta contro la mafia e con i sindacati; prima di passare all'esame degli articoli, anche alla luce degli emendamenti presentati, sarebbe opportuno che io procedessi agli ulteriori incontri nella giornata

odierna o in quella di domani, in modo da avere un quadro completo delle posizioni dei vari gruppi. Pertanto, ritengo opportuno che la discussione del provvedimento sia rinviata alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Concordo sull'opportunità della proposta del relatore; quindi, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Alagna ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alagna ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti ».

Ricordo che nella seduta del 30 marzo scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il Governo.

MARIO D'ACQUISTO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Chiedo un rinvio del seguito della discussione, essendo in corso, in relazione al contenuto del provvedimento, contatti tra il Ministero di grazia e giustizia ed il comando generale dell'Arma dei carabinieri, su cui ritengo opportuno riferire alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Poiché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,50.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO

Discussione della proposta di legge senatore Filetti e del disegno di legge: Nuova disciplina sanzionatoria dagli assegni bancari (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Filetti e del disegno di legge: « Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari », già approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio 1989.

L'onorevole Paganelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'assegno bancario è attualmente disciplinato dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: « Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » ove, in particolare, gli articoli 116, 116-bis e 117, così come modificati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, riportano le disposizioni penali.

L'attuale normativa prevede che chi emette un assegno a vuoto venga punito con la multa da lire diecimila ad un milione e, nei casi più gravi, anche con la reclusione fino a sei mesi. Le pene accessorie consistono nella pubblicazione della sentenza di condanna su uno o due quotidiani di importanza e tiratura nazionali, nonché nel divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo che può variare da uno a tre anni. La determinazione della « gravità » o meno dell'ipotesi delittuosa è demandata dalla legge all'equo apprezzamento del giudice.

L'inasprimento delle sanzioni penali operato con la citata legge n. 689 del 1981, motivato dall'esigenza di far fronte al costante aumento dell'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario o

privi di provvista, si rivelava inidoneo a conseguire un'apprezzabile riduzione del fenomeno, la cui espansione è continuata negli anni successivi, aggravando, con i conseguenti procedimenti, il lavoro delle preture.

La scarsa efficacia delle modificazioni introdotte nel 1981 potrebbe essere messa in relazione, peraltro, al tipo di sanzioni da esse previste, indirizzate quasi esclusivamente alla prevenzione speciale.

La previsione delle pene accessorie, della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali — la cosiddetta interdizione bancaria — nonché la previsione di nuove figure criminose idonee a garantire l'efficacia di tali pene accessorie tendevano, infatti, a prevenire il fenomeno del recidivismo specifico.

Alla tradizionale risposta sanzionatoria, le modifiche introdotte dalla legge n. 689 volevano affiancare una serie di strumenti tali da assicurare una difesa anticipata e rafforzata del bene protetto, ostacolando il compimento di ulteriori reati di emissione di assegni a vuoto da parte dei soggetti condannati per lo stesso illecito.

Le misure integrative e preventive previste dalla legge del 1981 lasciavano, tuttavia, pressoché inalterate le linee fondamentali della normativa penale a tutela dell'assegno bancario, la cui inadeguatezza, soprattutto sul piano della prevenzione generale, è sembrata evidente, a fronte della crescente dimensione del fenomeno dell'emissione di assegni a vuoto. Tale inadeguatezza, segnalata da tempo dalla più attenta dottrina e dagli operatori del settore bancario interessati, è all'origine dei progetti di legge presentati al Senato, i quali hanno dato origine al testo unificato attualmente al nostro esame. Per l'esattezza, al Senato sono stati presentati, il 9 luglio 1987, la proposta di legge n. 143 di iniziativa del senatore Filetti « Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto » e, il 5 ottobre 1987, il disegno di legge n. 501 « Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari », il cui testo è stato predisposto dal ministro Vassalli.

Entrambi i progetti miravano a rimediare l'attuale normativa di cui agli articoli 116 e 116-bis del regio decreto n. 1736 del 1933, ma differivano tra loro per quanto attiene la portata delle innovazioni prospettate. Infatti, la proposta di legge del senatore Filetti intendeva limitarsi alla depenalizzazione dell'emissione di assegni a vuoto, il disegno di legge governativo era volto a rivedere l'intera disciplina sanzionatoria dell'assegno bancario.

Il Senato, ridisegnando il complessivo meccanismo sanzionatorio vigente, è giunto all'approvazione del testo unificato attualmente al nostro esame, del quale illustrerò gli aspetti principali.

La prima innovazione riguarda la riduzione del numero delle fattispecie criminose, con l'eliminazione dei numeri 3 e 4 dell'attuale articolo 116 (emissione di assegno con data falsa o mancante dei requisiti formali) essendo state ritenute sufficienti, sul piano sanzionatorio, le pene pecuniarie, amministrative e tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

È evidente che eliminando tale ipotesi di reato si può incentivare il fenomeno, già notevolmente diffuso, degli assegni postdatati con funzione di garanzia o solo privi di data agli effetti del calcolo della valuta. Indubbiamente, è prevalsa la considerazione che il mantenimento di un sistema sanzionatorio penale non avrebbe sortito alcun risultato, come è attestato dalla cinquantennale esperienza dell'assoluta marginalità e sporadicità dell'applicazione delle sanzioni penali per tale tipo di violazione.

La seconda sostanziale innovazione proposta rispetto al vigente regime è la sostituzione dell'attuale meccanismo automatico che fa scattare la responsabilità penale, nel caso di provvista mancante o insufficiente, dal momento dell'emissione dell'assegno a quello della presentazione per l'incasso. A tal fine viene previsto un meccanismo che, oltre a spostare il momento consumativo del reato dall'emissione alla presentazione, introduce una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale, non una speciale

causa di estinzione del reato, come era previsto nei disegni di legge. Ciò per evitare di onerare gli uffici giudiziari della formazione di un fascicolo e della necessità di un provvedimento *ad hoc*.

La *ratio* di questa disciplina è strettamente legata alla previsione del pagamento da parte dell'emittente, entro 60 giorni dal protesto, dell'importo dell'assegno, degli interessi, delle spese e di una penale pari al 15 per cento della somma dovuta e non pagata.

La terza innovazione consiste nel fine di combattere l'emissione di assegni a vuoto non tanto con sanzioni penali principali — rivelatesi inadatte a reprimere il fenomeno — quanto con pene accessorie, quali quelle previste dall'articolo 5 del testo unificato, o con meccanismi sanzionatori sul piano della prevenzione speciale di tipo non penale, ma interni al sistema bancario.

Viene a tal fine prevista la revoca, da parte della banca trattaria, dell'autorizzazione ad emettere assegni; tale revoca va tenuta distinta dall'altra che lo stesso articolo 5 prevede come pena accessoria da comminarsi da parte del giudice al momento della condanna. Mentre, infatti, la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni — la cosiddetta interdizione bancaria — si sposta dalla banca trattaria, va emessa conseguentemente al protesto dell'assegno e basa la sua efficacia, come misura di prevenzione speciale, sulla generalità e sull'immediatezza della sua applicazione, la revoca comminata con la sentenza di condanna — la cosiddetta interdizione giudiziale — interviene al termine del procedimento penale ed ha natura propria di pena accessoria.

Poiché attualmente questa pena accessoria per l'applicazione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (e quindi assai scarsa era l'efficacia specialpreventiva sulla sanzione), nel testo in esame, all'articolo 5, è stato stabilito che il divieto di emettere assegni è provvisoriamente esecutivo, salva la possibilità di richiedere al giudice dell'opposizione o dell'appello la sospensione dell'esecuzione.

Altra innovazione introdotta riguarda l'accentuazione della responsabilità della banca, il cui intervento a fianco dei giudici nella repressione del fenomeno dell'emissione di assegni a vuoto è previsto sia nell'attribuzione alla banca stessa dei poteri interdittivi cui sopra si è fatto cenno (articolo 8 del testo unificato), sia nella previsione di una responsabilità della banca in caso di mancata revoca dell'autorizzazione (comma 3 del medesimo articolo 8).

Tale responsabilità della banca trattaria recepisce una tendenza evolutiva, di carattere per ora più teorico che di diritto positivo, del sistema sanzionatorio verso forme di tutela privata e, come si legge nella relazione al disegno di legge governativo, « rappresenta la prima introduzione, nel nostro sistema, di sanzioni civili alternative (pene private) ».

La medesima relazione segnala, inoltre, che il disegno di legge, così come l'abbinata proposta di legge del senatore Filetti, si ispira in misura consistente alla legge francese del 3 gennaio 1975 in materia di *chèque*, ove sono previsti gli istituti della regolarizzazione della provvista, dell'interdizione bancaria ad emettere assegni, dell'interdizione giudiziale, della responsabilità della banca trattaria.

È opportuno sottolineare che il Senato non ha invece accolto — come si legge nella relazione per l'Assemblea — « l'innovazione (proposta dal disegno di legge del Governo) della perseguibilità a querela di parte del reato di emissione a vuoto per difetto di provvista. Le ragioni di tale decisione, pur essendo tutti consapevoli che la perseguibilità a querela avrebbe consentito una non irrilevante deflazione processuale, attengono alla convinzione, alla fine prevalsa, che il valore tutelato dalla norma non è esclusivamente il patrimonio del prenditore e dei giratari, quanto soprattutto la fedè pubblica e la stessa economia pubblica, in una parola la fiducia degli operatori economici nell'assegno quale mezzo immediato di pagamento. Non s'è mancato di osservare inoltre che la perseguibilità a querela di parte avrebbe comportato per il prenditore l'onere non indifferente, specialmente

per gli assegni di importo non elevato, dell'iniziativa giudiziaria e che, spettando la titolarità del diritto di querela a chi abbia il possesso del titolo, nel caso di una pluralità di girate si sarebbero avuti più titolari — ed in tempi diversi — del diritto di querela, con una possibile proliferazione di azioni penali relative al medesimo assegno ».

Nel testo pervenuto dal Senato sono infine previste disposizioni transitorie riguardanti gli assegni emessi senza provvista prima della data di entrata in vigore della presente legge. I relativi procedimenti penali restano sospesi per 90 giorni, periodo entro il quale può avvenire il pagamento secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 del testo in esame.

Illustrate le linee principali della riforma prevista dal testo unificato pervenuto dal Senato in tema di sanzioni per l'emissione di assegni a vuoto, ritengo che nel suo impianto innovatore il testo vada sostenuto e approvato.

L'introduzione di modifiche sostanziali al testo approvato dal Senato potrebbe allontanare nel tempo la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari che, viceversa, come si è già rilevato, si impone ed è attesa.

Tuttavia, ritengo di sottoporre ai chiarimenti che il Governo vorrà fornire e all'attenzione della Commissione alcuni punti che potrebbero avere una più precisa definizione: in primo luogo, l'opportunità di inserire agli articoli 2 e 7 una norma in base alla quale il mancato pagamento dell'assegno deve essere sempre accertato da protesto o da constatazione equivalente (per esempio, come potrebbe essere applicato il meccanismo di cui all'articolo 7 per gli assegni cui sia apposta la clausola « senza spese » o « senza protesto » di cui all'articolo 48 della legge sugli assegni?); a meno che non si ritenga che la materia relativa all'assegno non protestato esuli dalla presente normativa.

In secondo luogo, mi chiedo se non sia il caso di precisare meglio, riguardo alla competenza per territorio (articolo 4), il concetto di luogo di pagamento.

In particolare, deve considerarsi luogo di pagamento quello in cui l'assegno viene pagato al portatore o quello in cui ha sede lo stabilimento bancario con il conto sul quale l'assegno è stato tratto?

Inoltre, all'articolo 7, sarebbe forse auspicabile sostituire alla dizione più generica di banca trattaria (con tutte le sue sedi, filiali e agenzie) quella di « stabilimento bancario sul quale l'assegno è stato tratto ».

Quanto alle spese per il protesto e gli avvisi di insoluto, essi potrebbero non essere ancora conosciuti nel momento del pagamento o del versamento. Pertanto, potrebbe essere utile fissare, all'articolo 7, una somma *a forfait* pari ad una percentuale dell'assegno da determinarsi sulla scorta della pratica esperienza.

Sarebbe, inoltre, opportuno precisare, all'articolo 8, che la revoca ai cointestatori del conto ha efficacia limitatamente a tale conto, posto che nella prima parte dell'articolo si parla di revoca di « ogni autorizzazione ».

Sempre all'articolo 8 si fa riferimento ad una revoca che produce effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione, che viene provata documentalmente, e ciò è da condividere. La banca deve invece pagare gli assegni finché non perviene l'avviso di ricevimento, la cui data non può essere provata con certezza.

Si potrebbe, pertanto, ipotizzare che la revoca produca i suoi effetti nei confronti di tutti gli interessati da uno stesso momento predeterminato per legge, tenendo conto del tempo ragionevolmente necessario per il ricevimento della revoca da parte del traente.

Precisazioni del tipo ipotizzato, ed altre eventuali (ove accolte), non dovrebbero modificare sostanzialmente, se non in meglio, l'impianto della legge e consentirebbero alla stessa di giungere ad una rapida e definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 3641 è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VIRGINIO ROGNONI

Discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 luglio 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Comunico che non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, benché questo sia stato sollecitato per iscritto dalla presidenza della nostra Commissione fin dal 15 febbraio scorso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Nell'esprimere il mio disappunto per il ritardo nell'espressione del parere della I Commissione, invito il presidente a sollecitare nuovamente il parere stesso.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge n. 1707-B è rinviata ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sottopongo all'attenzione della Commissione la necessità e l'urgenza di convocare il ministro di grazia e giustizia affinché venga a riferire sull'attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sull'istituzione delle preture circondariali.

Siamo in presenza, infatti, di una circolare applicativa del Consiglio superiore della magistratura, a mio giudizio in-

cauta, la quale, prevedendo l'accentramento dello svolgimento dei processi dalle sedi delle sezioni distaccate in quella della pretura circondariale, viola le norme sulla competenza territoriale.

Sono in corso agitazioni e scioperi in tutte le preture e negli ordini degli avvocati; pertanto riteniamo urgente la convocazione del ministro e l'invito al CSM a non travalicare i propri poteri, riconducendo nello stesso tempo la legge nell'ambito in cui il Parlamento ha voluto collocarla.

A nome del gruppo democristiano invito il ministro — lo anticipo ora, il sottosegretario sicuramente si farà portavoce di questa istanza — ad esaminare la possibilità di puntualizzare i contenuti della normativa attraverso una verifica della volontà del legislatore ed a valutare l'eventualità di differire al 1° gennaio 1990 l'effettiva entrata in vigore della legge n. 30, particolarmente in relazione alle tabelle giudiziarie, predisposte per ogni anno giudiziario.

Devo ribadire, infine, che la competenza delle sezioni distaccate non può essere vanificata e che i pretori attualmente assegnati alle stesse non devono essere trasferiti, in quanto si applica ad essi il principio costituzionale dell'inamovibilità dei giudici.

ANTONIO BARGONE. Ricordo che anche il gruppo comunista aveva già sollevato la settimana scorsa il problema di cui ci stiamo occupando ed aveva provveduto ad inviare una lettera al Consiglio superiore della magistratura ed al ministro di grazia e giustizia, in cui si faceva presente l'esistenza quanto meno di un equivoco di enormi proporzioni relativamente all'interpretazione della legge, che aveva gettato nello scompiglio tutte le corti d'appello d'Italia.

Ci troviamo effettivamente di fronte ad un'interpretazione del CSM che va, se non contro la lettera della legge — che purtroppo presta il fianco ad interpretazioni discutibili — sicuramente contro la volontà politica espressa chiaramente sia dalla Commissione giustizia sia dallo

stesso ministro Vassalli nel corso dell'esame del provvedimento.

La circolare del Consiglio superiore della magistratura parte dal presupposto che tutte le cause di lavoro che rientrano nella competenza delle varie sezioni distaccate debbano essere trattate nella sede della pretura circondariale; se si dovesse procedere in tal senso, il Ministero dovrebbe rapidamente adottare provvedimenti che pongano gli uffici nelle condizioni di poter funzionare. Poiché le preture circondariali dovrebbero trattare le cause che in precedenza erano di pertinenza delle preture mandamentali, il personale dovrebbe essere adeguatamente aumentato. Poiché siamo in presenza di un equivoco e poiché il CSM non ha risposto alla lettera ...

EGIDIO ALAGNA. L'equivoco è il CSM!

ANTONIO BARGONE. Credo sia necessario, a questo punto, che sia data una risposta chiara ed ufficiale, da parte del ministro di grazia e giustizia, sulla questione. Per quanto riguarda i magistrati, si è già proceduto all'assegnazione dei pretori, mentre per quanto concerne il personale, la situazione è rimasta invariata; si tratta di una contraddizione che non è tollerabile dal punto di vista della funzionalità degli uffici. Pertanto, ritengo sia necessario ed urgente un chiarimento in questo senso.

EGIDIO ALAGNA. A prescindere dall'esistenza o meno di un equivoco e dal fatto che la legge si presti ad interpretazioni discutibili, deve essere chiaro che il Consiglio superiore della magistratura non ha il potere di interpretare la legge né di emanare circolari.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Come, non ha il potere di emanare circolari!

EGIDIO ALAGNA. La Commissione giustizia della Camera dovrebbe sentire il dovere di dire a chiare note che il CSM non può interpretare le leggi, le quali vengono interpretate dal Parlamento

stesso. Non voglio dar vita ad una *querelle*, comunque l'organizzazione della giustizia non è compito del Consiglio bensì del Ministero e del ministro di grazia e giustizia, i quali hanno ridottissimi poteri in virtù della nostra Costituzione, ma li hanno consacrati.

Mi associo, pertanto, alla richiesta — anche se non univoca — degli onorevoli Nicotra e Bargone volta ad ottenere l'immediata audizione del ministro, al fine di arrivare all'opportuno chiarimento sulla questione.

BRUNO FRACCHIA. Intervengo molto brevemente, signor presidente, per svolgere alcune considerazioni sull'attività organizzativa delle preture circondariali, che il Ministero sta portando avanti e che credo voglia concludere entro il 10 aprile.

Vorrei ricordare ai colleghi che la legge recentemente approvata stabilisce quali siano le preture circondariali e quali le sedi distaccate delle preture medesime, affidando poi al ministro il compito di indicare in un decreto — ricorrendo, quindi, ad un atto amministrativo — quali sezioni distaccate siano munite di uffici di cancelleria e di ufficiale giudiziario e quali, invece, ne siano prive. Tale

individuazione dovrà essere effettuata entro il 10 aprile.

Ritengo che sarebbe estremamente utile un chiarimento da parte del ministro su questa sua attività amministrativa, anche per spiegare alla Commissione quali siano i criteri in base ai quali l'individuazione stessa viene compiuta: tali criteri, infatti, non ci sono noti, non essendo precisati nella legge.

PRESIDENTE. Oggi stesso, a mezzogiorno, si terrà una riunione congiunta dell'ufficio di presidenza di questa Commissione con l'ufficio di presidenza della Commissione giustizia del Senato, alla quale, con ogni probabilità, parteciperà anche il ministro di grazia e giustizia: avremo, quindi, la possibilità di riferire al ministro Vassalli quanto è emerso nel dibattito odierno.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 13 aprile 1989

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO